



LEGGE DI HUME E TESI GIUSNATURALISTICA: UN'ANTITESI TEORICA NEL PENSIERO DI NORBERTO BOBBIO

di Michele Zezza

The doctrine that man ought to follow nature, or in other words, ought to make the spontaneous course of things the model of his voluntary actions, is equally irrational and immoral.

Irrational, because all human action whatever, consists in altering, and all useful action in improving, the spontaneous course of natural.

Immoral, because the course of natural phenomena being replete with everything which when committed by human beings is most worthy of abhorrence, any one who endeavoured in his actions to imitate the natural course of things would be universally seen and acknowledged to be the wickedest of men.

John Stuart Mill, *On nature*

1.1 Presentazione del problema

L'origine degli studi sulla dicotomia «*fattuale-valutativo*» nel pensiero di Norberto Bobbio, nonostante questa tematica non rappresenti mai un oggetto di indagine specifico, si può far risalire ai primi lavori della seconda metà degli anni Trenta, più precisamente nel contesto delle riflessioni sulla natura della scienza e della giurisprudenza, all'interno dei contributi sull'interpretazione giuridica e sul ragionamento analogico. A partire poi dalla fine degli anni Quaranta la teorizzazione di questa antinomia e della *legge di Hume* si riscontra in modo sistematico soprattutto negli studi dedicati ai temi della filosofia del diritto, della metodologia giuspositivista e della teoria giusnaturalista. La recezione della *tesi divisionistica* costituisce parte integrante di un programma orientato alla separazione tra *scienza e ideologia*, conoscenza e decisione, *diritto* (positivo) e *morale*, *validità* e *valore*¹; essa più precisamente rappresenta un principio di delimitazione del compito del giurista-

¹ A questo proposito Ruiz Miguel osserva che tra i principali obiettivi individuabili nell'adesione a questa posizione teorica vi è quello di «distinguere tra scienza e filosofia o, all'interno del campo giuridico, teoria del diritto e teoria della giustizia» (A. Ruiz Miguel, *Filosofía y derecho en Norberto Bobbio*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1983, p. 315, tr. mia).



interprete e un modello di ordinamento dell'oggetto di studio funzionale ad un'esigenza di chiarificazione concettuale.

Rispetto a questa finalità assoluta, ovvero la distinzione sistematica tra due livelli di considerazione del Diritto quali il piano ontologico e deontologico, un'applicazione particolare è rappresentata dalla sua funzione di strumento di invalidazione della costruzione giusnaturalistica. Nella confutazione bobbiani di questo sistema di pensiero, come emerge in particolar modo negli scritti degli anni Sessanta e Settanta, sono infatti individuabili due presupposti teorici, uno semiotico-conoscitivo l'altro metalogico, quali l'affermazione della separazione e il riconoscimento dell'indipendenza gerarchica tra il discorso conoscitivo e quello normativo (*unbridgeable separation, logical divorce*); alla radice di queste tesi complementari sta la differenziazione tra l'«essere», inteso come la configurazione specifica dei fatti, e il «*dover essere*», la modalità di esistenza dei valori.

Elemento centrale dell'opzione teorica in favore del giuspositivismo metodologico, la tesi divisionistica costituisce una regola linguistica, di matrice neoempiristica, che dovrebbe rappresentare il sostegno teorico per un sapere che si propone in linea di principio come esclusivamente descrittivo, eticamente neutrale, depurato da intrusioni di carattere ideologico. Al riguardo, in uno studio dei primi anni Sessanta Bobbio afferma infatti che «la caratteristica dell'orientamento scientifico nello studio dei fatti naturali» è «rappresentata dall'oggettività, intesa come astensione da ogni presa di posizione di fronte alla realtà osservata, o neutralità etica [...], 'Wertfreiheit'»². Tra i requisiti imprescindibili per la costruzione di un discorso autenticamente scientifico è dunque inclusa l'accettazione dell'ideale dell'*avalutatività* teorica, intesa in senso weberiano come «libertà dal valore», «assenza di giudizi di valore» nel processo conoscitivo, astensione dalla formulazione di posizioni ideologiche nell'ambito dell'analisi della realtà fenomenica.

1.2 Il fondamento epistemologico

La *teoria della grande divisione* risulta legata, sulla base di un processo di filiazione logica, alla nascita, allo sviluppo e all'emancipazione della *Scienza moderna*; al momento in cui essa si costituisce

² N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano 1984, p. 106.



come universo culturale autonomo rispetto agli altri saperi. Essa, in quanto classificazione concettuale primaria³ tra due nozioni elementari, non eterointegrabili e mutuamente esclusive, può infatti trovare la propria base epistemologica in un'immagine stilizzata della moderna concezione oggettivistica della Scienza. La distinzione «descrittivo-prescrittivo» pertanto riflette parzialmente, sebbene non vi sia un legame logico apodittico, la costellazione teorica che si trova a fondamento del sapere scientifico moderno. Per schematizzare: da una parte l'idea della natura in quanto base empirica neutrale e assiologicamente indifferente, ordine oggettivo causalmente strutturato, composto di relazioni fenomeniche governate da leggi uniformi; dall'altra la concezione della ricerca scientifica come sapere sperimentale-matematico, elaborazione di dati pre-teorici intersoggettivamente accertabili, formalizzazione di ipotesi esplicative sulla base di determinate osservazioni. In base ad un criterio di significanza cognitiva, il discorso descrittivo risulta composto di proposizioni dotate di senso conoscitivo, suscettibili di verifica o falsificazione. Il vocabolario prescrittivo non è invece diretto a trasmettere informazioni universalmente comprensibili, ma a dirigere, condizionare, modificare il comportamento umano; a comunicare contenuti precettivi irriducibili alla dimensione della logica apofantica. L'osservazione degli avvenimenti naturali rappresenta una possibilità oggettiva di accertamento, controllo e previsione; una registrazione di leggi implicite dalle stesse evidenze empiriche. Nei valori, intesi come quegli scopi che gli esseri umani possono realizzare in quanto si offrono come oggetto di una scelta, è invece presente un elemento non empiricamente controllabile e non integralmente comunicabile – il fine –, intrinsecamente legato all'individuo o al gruppo sociale di cui è espressione.

In una posizione di radicale dissenso rispetto a questo modello interpretativo semplificato vi sono quei pensatori che, come ad esempio Putnam⁴, nei procedimenti scientifici sono invece portati a rilevare il fenomeno dell'*interdipendenza olistica di fatti e valori* e, per conseguenza, la problematicità

³ Sulla funzione esplicativa e liberale del suo utilizzo metodologico delle antinomie, e con particolare riferimento alla legge di Hume, si vedano P. Borsellino, *Norberto Bobbio e l'empirismo logico: un'analisi con riguardo alla tesi divisionistica*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», LXIV, n. 3, 1987, pp. 322-366; M. Bovero, *Norberto Bobbio. Percorsi nel labirinto delle opere*, «Quaderni fiorentini: Per la storia del pensiero giuridico moderno», X, n. 32, 2003, pp. 7-23; R. Guastini, «Bobbio, o della distinzione», 1996, in Id., *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 41-57; A. Ruiz Miguel, «Sobre la conexión entre ética y metaética (A propósito de la Teoría de la Justicia de N. Bobbio)», in A. Squella (a cura di), *Norberto Bobbio. Estudios en su homenaje*, Revista de Ciencias Sociales, Edeval, n. 30, 1987, pp. 97-118.

⁴ «La distinzione tra fatti e valori è irrimediabilmente confusa, perché le stesse affermazioni fattuali, e le pratiche di indagine scientifica [...] presuppongono valori» (H. Putnam, *Ragione, verità, storia*, Il Saggiatore, Milano 1989, p. 128).



della distinzione tra la dimensione osservativa e quella teorica, la labilità di qualsiasi criterio di demarcazione; il presupposto (accettato particolarmente dai sostenitori della conoscenza umana come corpo unitario) che la stessa registrazione di un evento fenomenico quale un “fatto” risulti fortemente intrisa di connotati ideologici, e si manifesti all’interno di determinati quadri concettuali. In questa prospettiva, la stessa osservazione scientifica appare «carica di teoria», legata all’adesione a determinati parametri di natura extrarazionale come la semplicità, la coerenza o l’efficacia strumentale. Risulta complessivamente screditata dall’evoluzione della ricerca scientifica l’idea dell’attività conoscitiva in quanto «specchio della natura»: l’immagine stilizzata, astratta, chimerica di una Scienza come mera descrizione di dati, priva di qualunque implicazione assiologica; l’idea del sapere scientifico come riproduzione neutrale di una realtà fisica incontaminata tende a essere respinta dai teorici antidivisionisti e relegata nell’ambito del mito di una Modernità intesa in senso heideggeriano come «epoca dell’immagine del mondo».

Ora, questo argomento critico diretto contro la tesi divisionistica sembra tuttavia non integralmente applicabile alla posizione di Bobbio, che ne interpreta piuttosto il significato metodologico nei termini di un’idea di carattere regolativo, priva di un concreto rispecchiamento nella realtà. La sua teorizzazione della legge di Hume può essere infatti intesa come il «prodotto di una considerazione funzionalistica del linguaggio»⁵, come un mero modello teorico finalizzato alla costituzione di un orizzonte di senso scientifico. Essendo inoltre conferita pari dignità alla scelta teorica opposta (quella antidivisionistica), sembra doversi escludere la possibilità di interpretare la versione bobbiana della legge alla stregua di una regola universale, necessaria o incondizionatamente valida⁶; analogamente, la disamina dei testi non può nemmeno suffragare l’ipotesi che essa costituisca un principio logico assoluto, uno schema interpretativo dell’essenza del reale. Più adeguata sembra invece l’identificazione della teoria della separazione e dell’inderivabilità reciproca di fatti e valori con una sorta di modello (euristico) di costruzione di un linguaggio artificiale, con uno schema convenzionale

⁵ «La grande distinzione tra linguaggio descrittivo e linguaggio prescrittivo è accettabile se si considera il linguaggio dal punto di vista della sua funzione» (N. Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1970, p. 167). Sull’utilizzo strumentale-metodologico della legge da parte di Bobbio cfr. in particolare P. Borsellino, op. cit., pp. 357-359; M. Ghezzi, *La distinzione tra fatti e valori nel pensiero di Norberto Bobbio*, Thémis, Genève 2005; A. Ruiz Miguel, *Filosofía y derecho en Norberto Bobbio*, cit., pp. 43-80.

⁶ Su questo punto, per una posizione diametralmente opposta a quella di Bobbio cfr. F. Oppenheim, «La tesi del diritto naturale: affermazione o negazione?», in U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano 1976, pp. 95-119.



legato a una stipulazione collettiva e giustificato dalla sua rilevanza pragmatica, dalla valutazione della sua opportunità. La validità di questa posizione potrebbe quindi confermarsi anche di fronte al tentativo di decostruzione basato sull'utilizzo in chiave antidivisionista di alcune acquisizioni dell'epistemologia contemporanea.

1.3 La funzione antigiusnaturalista

Condotta con un approccio empirista e analitico, la critica metodologica rivolta alla teoria del diritto naturale non si prefigge l'obiettivo di proporre una diversa ontologia o un sistema morale alternativo: al tentativo di mostrarne l'inconsistenza sotto il profilo dell'analisi logica del linguaggio normativo si accompagna l'adesione alla sua istanza di valutazione normativa. Per comprendere il significato autentico della dottrina occorre innanzitutto interrogarsi sulla sua radice teoretica e semantica. «Il diritto naturale, contrapposto al diritto positivo, riceve il suo significato dal termine “natura”, intesa originariamente e prevalentemente come l'insieme degli enti che hanno in se stessi [...] il principio del loro movimento, nascono, si sviluppano, in conformità a leggi non poste né modificabili dall'uomo. A questi si contrappongono gli enti prodotti dal fare dell'uomo»⁷. La funzione conoscitiva fondamentale del concetto di «natura» – spiega Bobbio riprendendo in particolare Aristotele – è quella di abbracciare in un'unica categoria tutti gli enti del mondo empirico la cui esistenza e il cui svolgimento non dipendono dalla volontà umana; di racchiudere, sulla base di una relazione di iponimia, quella parte della realtà oggettiva che non rientra tra i fenomeni convenzionali, quell'universo che sfugge al dominio dell'uomo e che egli è costretto ad accettare come una totalità intrascendibile. In senso filosofico primario, la *physis* rappresenta infatti il principio immanente della generazione, del mutamento e del modo di operare di qualunque ente; essa designa quel processo intrinseco per cui ogni cosa viene alla luce, si evolve e perisce. Il suo significato è pertanto estremamente ampio, generico, vago; si tratta di una nozione priva di un'intensione specifica, di un referente semantico determinato, ma caratterizzata da un'elevata componente emotiva e valutativa⁸. La

⁷ N. Bobbio, «Giusnaturalismo e giuspositivismo», in AA. VV., *Enciclopedia delle scienze sociali*, 9 voll., Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1991-2001, vol. IV, 1994, p. 365.

⁸ Cfr. in particolare N. Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, Giappichelli, Torino 1963, pp. 25-32.



tecnica (retorica) di giustificazione utilizzata dalla teoria giusnaturalistica consiste dunque nell'attribuire autorità di fonte normativa alla «natura», mediante un'argomentazione esplicativa di tipo retrospettivo in cui essa assurge a norma basilare dell'agire e a modello ideale dell'organizzazione dell'interazione sociale.

I presupposti teorici che contraddistinguono l'antigiusnaturalismo divisionista sono espressi con chiarezza ad esempio da Popper: «le norme e le leggi normative possono essere fatte e cambiate dall'uomo, più precisamente ad opera di una decisione o convenzione di osservarle o di modificarle [...]. La natura consiste di fatti e di regolarità e non è in se stessa né morale né immorale. Siamo noi che imponiamo i nostri standard alla natura e che, in questo modo, introduciamo la morale nel mondo della natura»⁹. Una rappresentazione perspicua dell'antinomia fondamentale che soggiace alla tesi divisionistica (disconosciuta invece dalla teoria del diritto naturale), può infatti essere rinvenuta nel capitolo «Natura e convenzione» de *La società aperta e i suoi nemici*. In quest'opera il filosofo sostiene la tesi – simile, nella sua struttura argomentativa di fondo, a quella affermata da Kelsen in uno scritto dello stesso periodo – che la definitiva accettazione dell'inderivabilità logica di conclusioni direttive da premesse assertive rappresenti il momento centrale di un processo di transizione da una «società chiusa» (primitiva, autoritaria e oppressiva), a una «società aperta» (moderna, dinamica, conflittuale). Il primo modello di società risulta infatti prevalentemente caratterizzato da un'interpretazione «sociale» dei fenomeni naturali, da una visione indifferenziata della Natura come parte di un ordine normativo globale; da un atteggiamento di «monismo ingenuo», che egli definisce come lo «stadio nel quale non è ancora avvenuta la distinzione tra leggi naturali e leggi normative»¹⁰. L'altro sistema di convivenza si identifica invece con la fase del «convenzionalismo critico», del «dualismo di fatti e decisioni», dell'emancipazione della legge di causalità dalla superstizione animistica, dell'acquisizione della consapevolezza della netta separazione di ambiente naturale e sociale, relazioni biologiche e normative: il momento della «differenziazione cosciente fra le leggi

⁹ K. Popper, *Platone totalitario*, vol. I, in Id., *La società aperta e i suoi nemici*, 2 voll., Armando, Roma 2003, p. 88.

¹⁰ Ivi, p. 86. Nella ricostruzione di Popper la «società chiusa», nata da un atteggiamento «mitico-irrazionale» di fronte all'esistente, si regge su di un tipo di associazione di stampo collettivista (o «tribale») e teocratica, su valori indiscutibili e norme rigide di comportamento; la «società aperta» scaturisce invece da un atteggiamento «critico-razionale» rispetto alla realtà e si fonda su un modello di organizzazione sociale proteso a difendere gli spazi di libertà e i diritti individuali dei suoi componenti mediante istituzioni autocorreggibili. Cfr. H. Kelsen, *Società e natura: ricerca sociologica*, Einaudi, Torino 1992.



normative imposte dall'uomo, basate su decisioni e convenzioni, e le regolarità naturali che vanno al di là dei poteri umani»¹¹.

Analogamente, seppure come sottinteso ontologico non esplicitamente tematizzato, anche nella trattazione bobbia della tesi si può riscontrare il riconoscimento dello iato tra teoria e prassi; la constatazione della radicale asimmetria tra l'agire (*agere*) e il fare (*facere*), fra ciò che esiste «per natura» (*phusei*) e ciò che esiste «per legge» (*nomos*) o per convenzione, della dicotomia tra il mondo della generazione naturale (la realtà materiale dei fenomeni) e quello della produzione artistica (il regno della civiltà, della cultura, della tecnica¹²) e, per conseguenza, della distinzione tra leggi descrittive-scientifiche e norme sociali. In base ai principi di una metaetica antigiusnaturalistica, il mondo spirituale dei valori culturali e delle azioni umane risulta regolato da leggi multiformi, mutevoli e irriducibili all'universo dei processi naturali. La critica divisionistica si dirige pertanto alla confutazione del presupposto fondamentale del naturalismo etico per cui la sostanza fisica, assunta come uno strumento neutro indifferente ai contenuti dei sistemi morali¹³, dovrebbe rappresentare il fondamento in cui si reificano le norme che regolano la condotta umana e la normatività sociale.

La strategia giusnaturalistica di argomentazione si basa inoltre su una visione degli ideali morali come realtà assolute dotate di un contenuto oggettivo e necessario, universalmente ed eternamente valide, immediatamente accessibili alla comprensione umana, razionalmente conoscibili e oggettivamente fondabili¹⁴. Alla base della sua struttura dimostrativa si trovano una indebita universalizzazione di alcuni aspetti della realtà naturale considerati come preminenti, una ipostatizzazione di ideali storicamente determinati, il cui statuto è erroneamente inteso in termini di

¹¹ K. Popper, op. cit., p. 85. Tra i principali fondamenti epistemologici della «società aperta» di Popper vi è infatti il metodo ipotetico e congetturale della Scienza: la complementarità dell'approccio conoscitivo fallibilista e dell'etica liberale trova espressione soprattutto nel dato per cui le istituzioni liberaldemocratiche, in quanto fondate sui criteri della razionalità, della tolleranza e della perfettibilità, rappresentano l'*analogon* in campo politico dei metodi generali di ricerca scientifica, intesa come sapere che procede per «congetture e confutazioni».

¹² Cfr. in particolare N. Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, cit., pp. 25-30.

¹³ Sulla base di questi assunti teorici, raccogliendo un orientamento ampiamente diffuso nel mondo della cultura giuspositivistica e di indirizzo analitico, all'incirca a partire dall'inizio degli anni Sessanta Bobbio perviene a identificare la struttura teorica della dottrina del diritto naturale con quella di una «teoria della morale» (collocata ad un livello metadiscorsivo rispetto al piano della normatività pratica) oggettivistica e cognitivistica (si veda in particolare N. Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, cit., pp. 61-73; Id., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit., pp. 182-190).

¹⁴ Su questo legame si veda anche Oppenheim, che discute la teoria giusnaturalistica nei termini di una variante del «cognitivismo valutativo» ed essenzialistico, per argomentare come «la negazione della tesi del diritto naturale non è che un'applicazione speciale della tesi epistemologica del non-cognitivismo a giudizi morali intrinseci nell'ambito del diritto e della politica» (*Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di U. Scar-pelli, Edizioni di Comunità, Milano 1976, p. 107).



trascendenza ontologica. Seguendo Guastini, questo modello risulta essenzialmente fondato sui seguenti presupposti teorici:

- (i) [...] le norme giuridiche sono non già semplici fatti, ma valori.
- (ii) [...] le norme giuridiche non dipendono da concreti atti di volontà (o di linguaggio) compiuti da uomini. Le norme giuridiche sono già date nella “natura” [...], come valori antecedenti ad ogni atto normativo umano, indipendenti da esso.
- (iii) [...] conoscere la “natura” è conoscere non solo fatti, ma anche norme, ossia valori¹⁵.

L'autore rileva inoltre come la metodologia giuspositivistica e non-cognitivistica cui ricorre Bobbio, caratterizzata dalla considerazione delle norme giuridiche come entità prive di denotazione prodotte da atti linguistici normativi, costituisca una negazione radicale di queste idee. Gli stessi valori cui viene attribuita una genesi eteronoma non si sviluppano, invero, per effetto di una qualche forma di creazionismo metafisico, o per partenogenesi da qualche ideale originario; dotati di un fondamento intrinsecamente «umanistico», essi si riducono a universi di senso che nascono e vivono nel mondo storico-sociale¹⁶, come espressione di un atteggiamento volitivo verso l'esistenza; più precisamente, i valori rappresentano delle proiezioni di determinati interessi, bisogni, preferenze e desideri umani.

Il carattere ideologico e mistificatorio del diritto naturale risiede appunto nel presentarsi come portatore di un sistema di ideali assoluti e necessari, fondato su una sorta di «teologia» incontrollabile attraverso l'esperienza empirica. Scrive Bobbio al riguardo:

il *razionalismo etico* è una teoria, i cui postulati fondamentali sono i tre seguenti: a) le *leggi del mondo morale (e giuridico)* non sono meno *oggettive e universali* di quelle del mondo fisico, perché derivano entrambe da un'unica mente ordinatrice (postulato ontologico); b) queste leggi sono *conoscibili* dall'uomo attraverso un esercizio rigoroso delle proprie facoltà razionali (postulato gnoseologico); c) una volta conosciute, queste leggi diventano il *motivo determinante della condotta* dell'uomo (postulato pratico)¹⁷.

La dottrina giusnaturalistica – che di questa dottrina rappresenta la massima espressione filosofica nell'età moderna – si presenta come un tentativo di elaborare un sistema completo di prescrizioni dedotto dalla Natura considerata nella sua astrattezza, come ordine normativo indifferenziato e immutabile; come l'ideale di una conoscenza umana in grado di porsi come sapere basico, di accedere

¹⁵ R. Guastini, *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, cit., p. 47.

¹⁶ «Il dover essere [...] non è altro che una proiezione che l'uomo fa di se stesso al di fuori di lui, è una produzione della storia dell'uomo, un fatto umano» (N. Bobbio, *Introduzione alla filosofia del diritto*, cit., p. 34).

¹⁷ N. Bobbio, «Pareto e il diritto naturale», in Id., *Saggi sulla scienza politica in Italia*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 136; corsivo mio. Sul tema cfr. anche E. Juvalta, *I limiti del razionalismo etico*, Einaudi, Torino 1945, p. 235 sgg.



ai fondamenti ultimi dell'essere e dell'agire. Da questo punto di vista, in quanto si identifica con l'idea astratta di un ordinamento sociale perfettamente commisurato alla natura, questa dottrina può in linea di principio rappresentare il sostegno teorico per atteggiamenti ideologici di tipo integralistico o dogmatico, per orientamenti culturali improntati all'intolleranza e al fanatismo morale; la negazione di questi presupposti teorici e il riconoscimento della distinzione tra «natura» e «società» rappresentano invece uno dei requisiti fondamentali, uno dei principi filosofici basilari, necessari ma non sufficienti, del sistema liberaldemocratico in quanto metodo di convivenza sociale incentrato sul valore del pluralismo ideologico.

2.1 La tolleranza e la libertà di coscienza a fondamento della legge di Hume

Si può a questo proposito richiamare una proposta interpretativa di Morris Ghezzi, fondata in parte su questi assunti: in diversi studi sulla teoria giuridica bobbiana, analizzandone l'*approach* giuspositivistico adottato in chiave eminentemente teleologica, l'autore individua la controparte normativa della recezione della legge di Hume nella promozione di una «politica della cultura» che si sostanzia nella difesa del principio della «*tolleranza liberale*»; ovvero di quel valore eminentemente laico, critico, illuministico che consente «la libera espressione dei diversi punti di vista, favorisce una reciproca conoscenza [...] e la formazione di una verità più comprensiva»¹⁸. Rispetto ai due significati di tolleranza teorizzati, l'ideale difeso da Bobbio corrisponde alla nozione legata al suo valore filosofico più autentico e radicale: a essere implicata dalla metodologia scientifico-empirica non è affatto la sua accezione negativa (la tolleranza intesa come indifferenza morale, sopportazione paternalistica dell'altro), ma esclusivamente quella positiva (il riconoscimento dell'eguale diritto alla convivenza di dottrine opposte, il rispetto e la comprensione delle posizioni altrui). L'accettazione di

¹⁸ N. Bobbio, «Tolleranza e verità», in Id., *Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993, p. 210. Cfr. M. Ghezzi, *Giudizi di fatto e giudizi di valore e tolleranza liberale nel pensiero di Norberto Bobbio*, «Sociologia del diritto», V, n. 1, 1978, pp. 65-83; Id., *La distinzione tra fatti e valori nel pensiero di Norberto Bobbio*, cit., pp. 70-97; Id., «Il Dialogo e tolleranza: Norberto Bobbio (1909-2004). 2. Giudizi di fatto e giudizi di valore», in *La scienza del dubbio. Volti e temi di sociologia del diritto*, Mimesis, Milano-Udine 2009, pp. 85-110. L'ipotesi teorica di Ghezzi viene ampiamente recepita da Ruiz Miguel, il quale condivide soprattutto la possibilità di individuare il nucleo del significato normativo della metaetica bobbiana in un'«etica liberal-democratica che assume la tolleranza come valore fondamentale» (A. Ruiz Miguel, «Sobre la conexión entre ética y metaética. A propósito de la Teoría de la Justicia de N. Bobbio», in *Norberto Bobbio. Estudios en su homenaje*, cit., p. 114, tr. mia).



questo ideale, che si concreta primariamente nella tutela dei diritti civili, rappresenta dunque un «invito al colloquio» tra le più disparate dottrine, un'«arte della convivenza razionale» tra le diverse opinioni, una metodologia del dubbio critico; una difesa delle condizioni di esistenza e di sviluppo del sapere nel segno del riconoscimento del carattere storico-relativo della verità e dei sistemi di valori che orientano l'agire umano.

In questa prospettiva, a permeare la ricerca come criterio di orientamento risulta presente un substrato valutativo, di natura solo implicitamente normativa, che esplica la propria funzione nel contributo alla selezione dell'approccio metodologico, all'individuazione dell'ambito e della prospettiva dell'indagine. Ora, escludendo la possibilità di considerare questo principio deontologico preliminare nei termini di un semplice principio di valutazione, di un «giudizio di valore» dotato di un contenuto determinato (che costituirebbe una manifesta deviazione rispetto alla natura cognitiva e avalutativa dello *status* teorico attribuito alla critica antigiusnaturalistica), più corretto appare il raffronto con la nozione rickertiana di «riferimento al valore» (*Wertbeziehung*: orientamento rispetto ai valori), nella particolare ridefinizione operata da Weber, ovvero come l'«interpretazione filosofica di quello specifico “interesse” scientifico, che [al principio della ricerca] dirige la selezione e la formulazione dell'oggetto»¹⁹. Il contenuto normativo preminente (l'ideale della tolleranza liberale), che in questa proposta interpretativa sta a fondamento della tesi divisionistica, si può quindi identificare con una sorta di decreto metodologico (di natura parzialmente extra-ideologica), con un principio euristico relativo a quello che Hans Reichenbach denomina il «contesto della scoperta», legato a una scelta fondativa originaria rispetto alla quale l'analisi procede poi autonomamente. Alla radice della legge di Hume, come *ratio essendi* della sua posizione divisionistica e in contrapposizione alla metaetica giusnaturalistica, viene a trovarsi il riconoscimento della fecondità del «politeismo dei valori»; la consapevolezza della positività di aspetti della convivenza civile come la varietà, l'antagonismo, il dubbio, il conflitto, il dissenso, la critica razionale e, parallelamente, di comportamenti pratici derivanti dalla disposizione al dialogo, al confronto e alla comprensione reciproca²⁰.

¹⁹ M. Weber, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino 2003, p. 270.

²⁰ La lettura di un articolo del '51 specificamente dedicato alla trattazione delle tesi sviluppate da Guido Calogero in *Logos e dialogo* mostra come l'accordo fra i due autori sia sostanzialmente completo in merito alla difesa della libertà di coscienza e della tolleranza come requisiti imprescindibili di una società bene ordinata. Tuttavia, il filosofo torinese è portato a contestare il metodo seguito per difendere questi principi, ad evidenziare l'inadeguatezza dell'impostazione



A sostegno di questa tesi interpretativa si può considerare come intrinsecamente collegata alla tematizzazione della contrapposizione «descrittivo-prescrittivo» vi sia l'antinomia di matrice esistenzialista tra la sfera della necessità apodittica che contraddistingue il mondo dei fenomeni naturali, e la dimensione della libertà pratica che caratterizza eminentemente l'uomo in quanto essere razionale finito. Come emerge con particolare evidenza negli studi degli anni Quaranta, la dicotomia tra fatti e valori risulta associata a quella tra la categoria della «causalità meccanica» che caratterizza la rigida uniformità della natura, e il mondo del «possibile normativo» risultato della libera attività produttiva dell'essere umano. Sul fondamento di questa distinzione e del rapporto di inderivabilità logica tra i due ordini di causalità, alla tematizzazione della tesi divisionistica è da collegarsi il perseguimento di un intento normativo che costituisce una premessa teorica necessaria alla recezione dell'ideale della tolleranza liberale: la difesa della libertà di scelta e di pensiero che contraddistingue il soggetto come agente morale; l'attribuzione all'uomo del principio dell'autodeterminazione morale, della sua idoneità a essere ritenuto moralmente responsabile delle proprie azioni.

2.2 L'impostazione teorica di Scarpelli

Su una posizione affine, incentrata sulla rilevazione della valutatività della scienza giuridica, si trova un altro teorico e sostenitore della tesi divisionistica quale Scarpelli, che della metaetica «analitico-costruttiva», e con particolare riferimento alla legge di Hume, si prefigge di indagare la «rilevanza etica» (liberale), il suo significato pratico-normativo; «questa tesi – scrive l'autore – afferma la libertà di scelta che l'uomo ha, in ogni situazione esistenziale, rispetto alla situazione quale si presenta alla sua conoscenza»²¹. Più precisamente, il primo Scarpelli sembra portato a considerare

adottata per sostenere l'imprescindibilità del dialogo in ogni sistema sociale. La necessità di intendere l'«altro», la rivendicazione della disposizione al colloquio e alla comprensione sono infatti concepite da Calogero (sul fondamento di un ideale attualistico di unità, di sintesi, di inclusione) come un «dovere morale originario» e incondizionato, come un imperativo morale sottratto alla contingenza storica. Bobbio ritiene invece che questo approccio sia ancora affetto da un'ipostatizzazione di principi che rappresentano dei valori storicamente relativi, e non un'esigenza metafisica (cfr. G. Calogero, *Logo e Dialogo: saggio sullo spirito critico e sulla libertà di coscienza*, Edizioni di Comunità, Milano 1950; di Bobbio invece si veda *Moralità e Logica*, in «Rivista di filosofia», XLII, n. 1, 1951, pp. 74-84).

²¹ U. Scarpelli, «La meta-etica analitica e la sua rilevanza etica», in Id., *L'etica senza verità*, Mulino, Bologna 1982, pp. 109-110. Sulla posizione di Scarpelli cfr. B. Celano, *Dialettica della giustificazione pratica: saggio sulla legge di Hume*,



questo principio come una conseguenza teorica, di carattere amorale, di quella facoltà del libero arbitrio che inerisce all'essere umano come suo elemento costitutivo e differenziale; nei termini di un epifenomeno, di una traduzione in chiave logico-linguistica dell'affermazione del principio dell'autodeterminazione morale²². A partire dagli scritti dei primi anni Ottanta la direzione del nesso causale risulta piuttosto invertita, in modo tale da superare peraltro quel difetto di circolarità logica da cui risultava inficiata l'argomentazione, che si proponeva di giustificare una tesi assunta *ex ante* come premessa teorica indimostrata, come una sorta di presupposto trascendentale²³: «l'etica liberale, imperniata sulla libertà come valore supremo, può ben giustificare una metaetica divisionistica che assuma l'impossibilità di fondare l'etica»²⁴. Il nuovo orientamento cui perviene l'autore, coerentemente con la progressiva accentuazione dell'intrascendibilità della dimensione valoriale per la scienza giuridica, presenta allora evidenti punti di contatto con la posizione che Bobbio difende, pur senza condividere il medesimo *approach* giuspositivistico di chiara matrice etico-politica, già a partire dalla metà degli anni Quaranta, in particolare per quanto concerne la considerazione della legge di Hume come una questione di scelta (libera, volontaria) e di accordo intersoggettivo.

2.3 L'orientamento conoscitivo e la finalità normativa

Appare dunque implicita nell'opzione teorica per la metaetica divisionistica la promozione di una finalità pratica che opera come criterio euristico di orientamento, la determinazione preventiva di uno scopo normativo che del programma di ricerca bobbio costituisce il nucleo. Si può infatti osservare

Giappichelli, Torino 1994, pp. 364-369. Per un'argomentazione in favore di una sostanziale convergenza di posizioni tra Bobbio e l'ultimo Scarpelli si veda invece P. Borsellino, op. cit., pp. 359-364.

²² «I tre punti della distinzione fra le proposizioni descrittive e le proposizioni direttive, della inqualificabilità delle proposizioni direttive come vere o false e del salto logico fra le proposizioni descrittive e le proposizioni direttive costituiscono la *trascrizione logica della tesi filosofica del libero arbitrio* come carattere essenziale della persona umana» (U. Scarpelli, «Etica e filosofia politica», in Id., *L'etica senza verità*, cit., p. X, corsivo mio).

²³ «In mie riflessioni ormai lontane sulla is-ought question, orientandomi eticamente verso la legge di Hume, ero portato a cercare per la stessa legge di Hume, il fondamento in una ontologia esistenzialistica [...] Oggi invece [...] tendo [...] a rovesciare le parti, concludendo che dobbiamo accettare la legge di Hume non già perché l'uomo è libero (e la legge di Hume rispetta la sua libertà), ma perché vogliamo farlo libero» (ivi, p. 110). Nella seconda fase degli studi di Scarpelli sul tema il *prius* metodologico è quindi rappresentato non più dalla constatazione dell'autonomia di coscienza e di pensiero come radicata nell'essere umano, ma dall'intento normativo di promuovere questa libertà.

²⁴ A Pintore, «Il divisionismo di Scarpelli», in L. Gianformaggio, M. Jori (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano 1997, p. 750.



come l'atteggiamento di imparzialità scientifica adottato nella critica della teoria del diritto naturale non implichi logicamente una posizione ispirata ad una rigida neutralità ideologica, ma sia anzi ritenuto compatibile con l'impegno etico-politico, sulla base dell'adesione a valori specifici²⁵; «l'avalutatività – osserva –, come canone [...] della ricerca che pretenda di essere oggettiva, non esclude [...] la funzione pratica (o prescrittiva) della ricerca stessa attraverso l'utilizzazione dei risultati raggiunti»²⁶. Quale sia la finalità sottesa all'orientamento metodologico adottato lo indica lo stesso autore, collocando questa attività teorica in un rapporto di stretta connessione con la concezione liberale della vita. «Il metodo scientifico – osserva –, in quanto implica il riconoscimento dei limiti della conoscenza umana e induce nell'uomo lo spirito critico contro l'abito dogmatico, vuol dire [...] civiltà liberale»²⁷. La presenza di continue connessioni tra la scientificità e la difesa dei valori di libertà e pluralismo deve indurre a rilevare che il nesso bidirezionale tra *orientamento epistemologico* e *approccio etico-normativo* rappresenti un aspetto costitutivo della sua teoria scienza giuridica e della sua metodologia della ricerca. Occorre inoltre precisare che nella dottrina del filosofo la direzione del nesso causale risulta essere prevalentemente quella in cui il *terminus a quo* è

²⁵ A partire da questi assunti, e sul fondamento della distinzione bobbiana tra la filosofia come dottrina del metodo – la riflessione epistemologica sul sapere e sulle scienze – e come visione del mondo – in quanto conoscenza globale della realtà, risposta ai problemi universali dell'esistenza –, Ruiz Miguel sostiene la tesi che all'interno del pensiero di Bobbio «la metodologia costituisce una parte integrante della filosofia intesa come concezione del mondo» [*«la metodologia forma parte de la filosofía como concepción del mundo»*] Scrive in proposito l'autore: «Bobbio non soltanto ha presupposto una visione del mondo a fondamento della sua opzione in favore della metodologia, ma ha anche proposto la propria indagine metodologica come uno strumento per affermare e giustificare la sua visione del mondo» (A. Ruiz-Miguel, *Filosofía y derecho en Norberto Bobbio*, cit., p. 75, tr. mia).

²⁶ N. Bobbio, «Scienza politica», in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), *Dizionario di politica*, Utet, Torino 1976, p. 79. Si vedano al riguardo anche Id., «Posizione e diffusione delle scienze sociali», in AA. VV., *L'integrazione delle scienze sociali, città e campagna. Atti del primo congresso nazionale di scienze sociali*, 2 voll., Il Mulino, Bologna 1959, vol. 2., pp. 45-48; Id., «Dei possibili rapporti tra filosofia politica e scienza politica», in Id., *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999, pp. 5-16; U. Scarpelli, *Cos'è il positivismo giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997.

²⁷ N. Bobbio, *Ragione e diritto nell'ultimo libro di M. R. Cohen*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1951, XXXVI, n. 3, p. 553. Sulla connessione tra difesa del metodo scientifico e promozione di una finalità liberale si può leggere ad esempio anche questo passo: «i valori dell'empirista sono quelli più strettamente connessi con l'ideale del sapere che egli persegue: la *libertà della ricerca* [...], la *tolleranza delle idee* (che rigetta ogni forma di fanatismo), la fiducia nel dibattito, condotto con argomenti razionali, la disposizione alla critica, ad accettare il verdetto dell'esperienza senza ricorrere in appello alle autorità costituite, la tendenza all'unificazione attraverso la conoscenza e non attraverso il dominio e la violenza. Ma sono valori [...] che si esprimono in regole procedurali o formali piuttosto che in norme sostanziali, in quanto presuppongono ed accettano il "*politeismo*" dei valori caratteristico della società liberale» (Id., «Empirismo e scienze sociali in Italia», in AA.VV., *Atti del XXIV Congresso nazionale di filosofia*, Vol. I, Società filosofica italiana, Roma 1973, p. 32, corsivo mio).



rappresentato dalla finalità pratica, piuttosto che dall'approccio conoscitivo: maggiore è pertanto il condizionamento esercitato dall'etica liberale sull'approccio fallibilista²⁸ che non il contrario.

Nello stesso utilizzo strumentale-metodologico della legge risulta implicito il proposito di condurre la ricerca, attraverso determinate regole e operazioni, ad una finalità predeterminata. Lo scopo principale del procedimento conoscitivo ricercato nella decostruzione epistemologica e linguistica della tesi del diritto naturale può essere individuato nel tentativo di evitare, all'interno della metodologia giuridica, la neutralizzazione mistificatoria di due universi di senso concepiti come eterogenei e logicamente intransitabili, e per conseguenza il disconoscimento dell'autonomia morale dell'individuo rispetto al mondo dei fenomeni naturali. Nella prospettiva funzionalistica, riconoscere come più auspicabile in ragione della sua efficacia, come maggiormente opportuna dal punto di vista pragmatico, un'integrazione della logica ordinaria che ammettesse la commistione e la derivabilità reciproca di fatti e valori, renderebbe teoreticamente ingiustificabile, in assenza di una situazione ideale priva di condizionamenti o coartazioni naturali sulle scelte effettuate, la stessa opzione strategica per la metaetica antidivisionistica. Viceversa, all'accettazione della legge di Hume appare implicitamente collegata la rivendicazione dell'ideale del controllo razionale nella selezione dei criteri d'azione, l'affermazione della consapevolezza delle decisioni personali di fronte alle molteplici possibilità alternative che contraddistinguono la metodologia divisionistica come processo finalisticamente orientato. Alla critica antigiusnaturalistica risulta allora sotteso quel riconoscimento della facoltà del libero agire umano il quale, diversamente dalla posizione opposta, consente di rendere ragione del ricorso alla legge humanea come strumento di decostruzione.

²⁸ Il tema del pluralismo etico come controparte normativa dell'avalutatività teorica è sviluppato soprattutto da Barberis che, con specifico riferimento al binomio "democrazia-diritti", ravvisa nell'opera di Bobbio una complementarità tra i due ideali (cfr. M. Barberis, *Diritti e democrazia. Un'interpretazione pluralista di Bobbio*, «Teoria politica», XX, n. 3, 2004, pp. 103-126). In questo connubio anche Ferrajoli rileva un tentativo di avvicinamento tra approccio conoscitivo-scientifico e prospettiva normativa, scienza giuridica e filosofia politica; un superamento del diaframma e dell'incomunicabilità tra i due campi (cfr. L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali: un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 46-54). Per un'argomentazione in favore di un analogo legame di complementarità tra prospettivismo conoscitivo e relativismo assiologico si veda anche il saggio di Renato Treves "Politica della cultura e sociologia della conoscenza" (cfr. Id., *Spirito critico e spirito dogmatico: contributo alla celebrazione del bicentenario della "Columbia University"*, Giuffrè, Milano 1954, pp. 35-51).